

DOCUMENTO DI AMMISSIONE

relativo all'ammissione alle negoziazioni su AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale,
sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., dei
Warrant emessi da

INNOVATEC S.p.A.



AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale (“AIM Italia”) è un sistema multilaterale di negoziazione dedicato primariamente alle piccole e medie imprese e alle società ad alto potenziale di crescita alle quali è tipicamente collegato un livello di rischio superiore rispetto agli emittenti di maggiori dimensioni o con business consolidati.

L'investitore deve essere consapevole dei rischi derivanti dall'investimento in questa tipologia di emittenti e deve decidere se investire soltanto dopo attenta valutazione.

CONSOB E BORSA ITALIANA S.P.A. NON HANNO ESAMINATO NÉ APPROVATO IL CONTENUTO DI QUESTO DOCUMENTO.

AVVERTENZA

Il presente documento è un documento di ammissione di *warrant* su AIM Italia, un sistema multilaterale di negoziazione gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A. ed è stato redatto in conformità al Regolamento Emittenti AIM Italia.

Né il presente Documento di Ammissione né l'operazione descritta nel presente Documento di Ammissione costituiscono un'offerta al pubblico di strumenti finanziari né un'ammissione di strumenti finanziari in un mercato regolamentato così come definiti dal Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e dal regolamento di attuazione del TUF, concernente la disciplina degli emittenti, adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 ("**Regolamento Emittenti**"). Pertanto, non si rende necessaria la redazione di un prospetto informativo secondo gli schemi previsti dal Regolamento Comunitario n. 809/2004/CE. La pubblicazione del presente Documento di Ammissione non deve essere autorizzata dalla Consob ai sensi della Direttiva Comunitaria n. 2003/71/CE o di qualsiasi altra norma o regolamento disciplinante la redazione e la pubblicazione dei prospetti informativi (ivi inclusi gli articoli 94 e 113 del TUF).

L'Offerta costituisce un collocamento riservato, rientrante nei casi di inapplicabilità delle disposizioni in materia di offerta al pubblico di strumenti finanziari previsti dall'articolo 100 del TUF e dall'articolo 34-*ter* del Regolamento Emittenti.

Il presente Documento di Ammissione non è destinato ad essere pubblicato o distribuito nei paesi in cui sia richiesta una specifica autorizzazione in conformità alle leggi applicabili.

I *warrant* non sono stati e non saranno registrati - e pertanto non potranno essere offerti, venduti o comunque trasferiti, direttamente o indirettamente - nei paesi in cui sia richiesta una specifica autorizzazione in conformità alle leggi applicabili, fatto salvo il caso in cui la Società si avvalga, a sua discrezione, di eventuali esenzioni previste dalle normative ivi applicabili.

La Società dichiara che utilizzerà la lingua italiana per tutti i documenti messi a disposizione degli azionisti e per qualsiasi altra informazione prevista dal Regolamento Emittenti AIM Italia.

INDICE

CAPITOLO I – FATTORI DI RISCHIO	8
1.1 Rischi connessi alla negoziazione su aim italia, alla liquidità dei mercati e alla possibile volatilità del prezzo dei <i>warrant</i>	9
1.2 Rischi connessi all'esercizio dei <i>warrant</i>	10
1.3 Rischi connessi alla condizione di esercizio	10
1.4 Rischi legati alla dipendenza dal valore del sottostante.....	11
1.5 Rischio di prezzo	11
1.6 rischi connessi a possibili effetti diluitivi in caso di esercizio dei <i>warrant</i>	11
1.7 Rischi connessi alla sospensione dell'esercizio dei <i>warrant</i>	12
1.8 Rischi connessi alla possibilità di revoca dalla negoziazione delle azioni e nei <i>warrant</i> dell'emittente	12
1.9 Rischi connessi all'incertezza circa il conseguimento di utili e la distribuzione di dividendi	13
CAPITOLO II – INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA AMMETTERE ALLE NEGOZIAZIONI	14
2.1 Tipo di strumenti finanziari oggetto di ammissione alle negoziazioni sull'aim italia.....	14
2.2 Legislazione in base alla quale i <i>warrant</i> sono emessi	14
2.3 Regime di circolazione	14
2.4 Valuta di emissione dei <i>warrant</i>	14
2.5 Descrizione dei diritti connessi ai <i>warrant</i>	14
2.6 Delibere, autorizzazioni e approvazioni in virtù delle quali i <i>warrant</i> sono stati emessi ..	15
2.7 Data prevista per l'emissione dei <i>warrant</i>	16
2.8 Descrizione di eventuali restrizioni alla libera trasferibilità dei <i>warrant</i>	16
2.9 Indicazione dell'esistenza di eventuali norme in materia di obbligo di offerta al pubblico di acquisto e/o di offerta di acquisto e di vendita residuali in relazione agli strumenti finanziari dell'emittente.	16
2.10 Indicazione delle offerte pubbliche di acquisto effettuate da terzi sulle azioni nel corso dell'ultimo esercizio e dell'esercizio in corso	16
2.11 Profili fiscali	17
2.11.1 Regime impositivo delle plusvalenze connesse alla cessione dei <i>Warrant</i>	17
2.11.2 Tobin tax (legge 24/12/2012 n. 228 articolo 1, commi da 491 a 500)	20
CAPITOLO III – INFORMAZIONI RELATIVE ALLE AZIONI DI COMPENDIO DEI <i>WARRANT</i> E DESCRIZIONE DELL'AZIONE SOTTOSTANTE.....	23
3.1 Tipo e classe delle azioni di compendio.....	23
3.2 Legislazione in base alla quale le azioni di compendio saranno emesse	23
3.3 Caratteristiche delle azioni di compendio	23

3.4	Valuta di emissione delle azioni di compendio	23
3.5	Descrizione dei diritti spettanti alle azioni di compendio	23
3.6	Delibere, autorizzazioni e approvazioni in virtù delle quali le azioni di compendio saranno emesse	24
3.7	Data prevista per l'emissione delle azioni di compendio	24
3.8	Limitazioni alla libera trasferibilità delle azioni di compendio.....	24
3.9	Indicazione dell'esistenza di eventuali norme in materia di obbligo di offerta al pubblico di acquisto e/o di offerta di acquisto e di vendita residuali in relazione alle azioni di compendio	24
3.10	Indicazione delle offerte pubbliche di acquisto effettuate da terzi sulle azioni nel corso dell'ultimo esercizio e dell'esercizio in corso	24
3.11	Effetti di diluizione.....	24
CAPITOLO IV – INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI		25
4.1	Consulenti.....	25
4.2	Luoghi ove è disponibile il documento di ammissione	25
4.3	Appendice.....	25

DEFINIZIONI

AIM Italia	AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana.
Azioni	Complessivamente, tutte le azioni ordinarie dell'Emittente, prive di indicazione del valore nominale e aventi godimento regolare, in cui di volta in volta è suddiviso il capitale sociale della Società.
Azioni di Compendio	Le massime n. 65.618.000 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale da emettere, anche in più <i>tranches</i> , a servizio dell'aumento di capitale.
Aumento di Capitale	L'aumento di capitale a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del Codice Civile, deliberato dall'assemblea straordinaria dell'Emittente del 29 giugno a servizio dell'esercizio dei <i>Warrant</i> , per un ammontare massimo comprensivo di sovrapprezzo pari a Euro 3.608.990,00 mediante emissione di massime n. 65.618.000 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale e riservato agli Obbligazionisti.
Borsa Italiana	Borsa Italiana S.p.A., con sede in Milano, Piazza degli Affari n. 6.
Codice Civile, cod. civ. o c.c.	Il codice civile italiano adottato con Regio decreto n. 262 del 16 marzo 1942, come successivamente modificato ed integrato.
Condizione di Esercizio	La condizione alla quale potrà avvenire la sottoscrizione delle Azioni di Compendio da parte di ciascun titolare dei <i>Warrant</i> in ciascun Periodo di Esercizio, i.e. che nel corso del Periodo di Rilevazione precedente a quello di sottoscrizione il prezzo ufficiale delle Azioni (definito come il prezzo medio, ponderato per le relative quantità, di tutti i contratti conclusi durante ciascuna giornata di Borsa aperta) sia stato superiore al Prezzo di Esercizio per almeno 25 consecutivi Giorni Borsa Aperta.
Consob	La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con sede in Roma, Via G.B. Martini n. 3.
Data del Documento di Ammissione	La data di pubblicazione del presente Documento di Ammissione.
Data di Ammissione	La data di decorrenza dell'ammissione dei <i>Warrant</i> su AIM Italia, stabilita con apposito avviso pubblicato da Borsa Italiana.

Data di Avvio delle Negoziazioni	La data di inizio delle negoziazioni dei <i>Warrant</i> dell'Emittente su AIM Italia, stabilita con apposito avviso pubblicato da Borsa Italiana.
Data di Emissione	La data di emissione dei <i>Warrant</i> , coincidente con l'11 luglio 2018.
Documento di Ammissione	Il presente documento di ammissione.
Emittente o Società	Innovatec S.p.A., con sede legale in Milano, via G. Bensi, n. 12/3.
Giorno di Borsa Aperta	Un qualunque giorno nel quale AIM Italia è aperto per la negoziazione degli strumenti finanziari in esso scambiati.
Green Bond	Il prestito obbligazionario "Innovatec 2020" 8,125% OCT20 EURO 10MM ISIN IT0005057770.
Monte Titoli	Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 6.
<i>Nominated Adviser</i> o Nomad	EnVent Capital Markets Ltd, con sede in 42 Berkeley Square W1J54W – Londra.
Obbligazionisti o <i>Bondholders</i>	I creditori di Innovatec S.p.A. portatori del Green Bond e, successivamente alla ristrutturazione dello stesso, del Prestito Obbligazionario Convertibile.
Periodo di Esercizio	Complessivamente, il Primo Periodo di Esercizio, il Secondo Periodo di Esercizio, il Terzo Periodo di Esercizio e il Quarto Periodo di Esercizio.
Periodo di Rilevazione	Ciascuno dei seguenti periodi: 1 luglio 2019 – 31 dicembre 2019, 1 gennaio 2020 – 30 giugno 2020, 1 luglio 2020 – 31 dicembre 2020, 1 gennaio 2021 – 21 luglio 2021.
Prestito Obbligazionario Convertibile o Prestito	Il Green Bond, come ristrutturato in "Innovatec 2021" CONV. 2% JUL21 EURO 3MM ISIN IT0005057770 per effetto delle delibere (i) dell'assemblea degli Obbligazionisti dell'8 maggio 2018 e (ii) dell'assemblea degli Azionisti del 29 giugno 2018.
Prezzo di Esercizio	Il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio riveniente dall'esercizio dei <i>Warrant</i> , pari a Euro 0,055 per ciascuna Azione di Compendio sottoscritta nel corso di ciascun Periodo di Esercizio.
Primo Periodo di Esercizio	Il periodo ricompreso tra il 2 gennaio 2020 ed il 23 gennaio 2020.
Quarto Periodo di Esercizio	Il periodo ricompreso tra il 20 luglio 2021 ed il 13 agosto

2021.

Regolamento Emittenti	Il regolamento approvato dalla Consob con deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato.
Regolamento Emittenti AIM Italia	Il Regolamento Emittenti AIM Italia approvato e pubblicato da Borsa Italiana e successive modificazioni e integrazioni.
Regolamento o Regolamento <i>Warrant</i>	Il regolamento dei <i>Warrant</i> .
Secondo Periodo di Esercizio	Il periodo ricompreso tra il 1 luglio 2020 ed il 21 luglio 2020.
Termine di Scadenza	Il 13 agosto 2021.
Terzo Periodo di Esercizio	Il periodo ricompreso tra il 4 gennaio 2021 ed il 25 gennaio 2021.
Testo Unico o TUF	D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni e integrazioni.
<i>Warrant</i>	I n. 62.993.280 <i>Warrant</i> denominati “ <i>Warrant</i> azioni ordinarie Innovatec 2018–2021”, deliberati dall’assemblea straordinaria degli azionisti dell’Emittente in data 29 giugno 2018 e validi per sottoscrivere le Azioni di Compendio nel rapporto di n.1 Azioni di Compendio per ogni n. 1 <i>Warrant</i> posseduti.

CAPITOLO I – FATTORI DI RISCHIO

L'investimento nei *Warrant*, come nelle Azioni dell'Emittente, comporta un elevato grado di rischio, tra cui, tipicamente, quello di integrale perdita del capitale investito.

Conseguentemente, prima di decidere di effettuare un investimento, i potenziali investitori sono invitati a valutare attentamente i rischi di seguito descritti, congiuntamente a tutte le informazioni contenute nel Documento di Ammissione.

L'investimento nei *Warrant* presenta gli elementi di rischio tipici di un investimento in società con strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni in un mercato non regolamentato.

L'apprezzamento da parte dell'investitore di tale rischiosità è ostacolato dalla complessità di tali strumenti finanziari derivati.

È quindi necessario che l'investitore concluda un'operazione avente ad oggetto tali strumenti soltanto dopo averne ben compreso la natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta. In generale, la negoziazione di strumenti finanziari derivati non è adatta per molti investitori.

Una volta valutato il rischio dell'operazione, l'investitore e l'intermediario devono verificare se l'investimento è adeguato per l'investitore, con particolare riferimento alla situazione patrimoniale, agli obiettivi di investimento e alla esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari derivati di quest'ultimo.

I Titolari dei *Warrant* avranno diritto a sottoscrivere le Azioni di Compendio nei termini precisati nel Regolamento. Le Azioni di Compendio, rivenienti dall'Aumento di Capitale, avranno le stesse caratteristiche delle Azioni già in circolazione alla data della loro emissione e presenteranno, quindi, gli elementi di rischio propri di un investimento in azioni della medesima natura ammesse alla negoziazione presso sistemi multilaterali di negoziazione.

Per valutare se i *Warrant*, che sono caratterizzati da taluni elementi di complessità, siano compatibili con il profilo di rischio desiderato, gli investitori sono invitati, tra l'altro, a tener conto dei seguenti aspetti:

- le Azioni di Compendio potranno essere sottoscritte solo durante ciascuno dei Periodi di Esercizio;
- in caso di sottoscrizione delle Azioni di Compendio, le stesse presenteranno i rischi tipici di un investimento in titoli azionari quotati su un sistema multilaterale di negoziazione;
- alla luce del fatto che potrebbero insorgere difficoltà di disinvestimento, ove il titolare dei *Warrant* intendesse vendere le Azioni di Compendio, le richieste di vendita potrebbero non trovare adeguate contropartite e/o il ricavato di tale vendita potrebbe risultare inferiore rispetto al valore dell'investimento originariamente effettuato.

Al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell'investimento, gli investitori sono invitati a valutare (i) gli specifici fattori di rischio relativi agli strumenti finanziari dell'Emittente e, congiuntamente, tutte le informazioni contenute nel presente Documento di Ammissione disponibile sul sito internet dell'Emittente www.innovatec.it, Sezione Investor Relation – *Warrant* e (ii) gli specifici fattori di rischio relativi all'Emittente e al settore di attività in cui opera.

Maggiori informazioni in relazione all'Emittente e al settore in cui opera possono essere reperite nel Documento di Ammissione pubblicato sul sito internet dell'Emittente, www.innovatec.it, Sezione Investor Relation – Altri Documenti, nonché nelle relazioni e nei comunicati messi a disposizione del pubblico sul sito internet dell'Emittente, rispettivamente alla Sezione Investor Relation – Assemblea Azionisti e Investor Relation – Comunicati Stampa.

1.1 Rischi connessi alla negoziazione su AIM Italia, alla liquidità dei mercati e alla possibile volatilità del prezzo dei *Warrant*

Si segnala che in data 2 agosto 2018, Borsa Italiana ha disposto l'ammissione alle negoziazioni dei *Warrant* su AIM Italia. Nonostante ciò, non vi è certezza che si sviluppi un mercato liquido relativamente a tali strumenti finanziari.

Sebbene i *Warrant* saranno scambiati sul sistema multilaterale AIM Italia in negoziazione continua, non è possibile garantire che si formi o si mantenga un mercato liquido per i *Warrant*, che, pertanto, potrebbero presentare problemi di liquidità comuni e generalizzati, indipendentemente dall'andamento dell'Emittente, in quanto le richieste di vendita potrebbero non trovare adeguate e tempestive contropartite nonché potrebbero essere soggette a fluttuazioni, anche significative, di prezzo.

Un investimento in strumenti finanziari negoziati su AIM Italia può implicare un rischio più elevato rispetto a quello in strumenti finanziari quotati su un mercato regolamentato. AIM Italia non è un mercato regolamentato e, pertanto, all'Emittente, in qualità di società ammessa su AIM Italia, non si applicano le norme previste per le società quotate su un mercato regolamentato e, in particolare, le regole sulla *corporate governance* previste dal TUF, fatte salve alcune limitate eccezioni, quali, ad esempio, le norme relative agli emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante previste dal TUF, applicabili all'Emittente in quanto emittente strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi degli articoli 2-*bis* e 108 del Regolamento Emittenti.

Alcune norme relative alle offerte pubbliche di acquisto, alle partecipazioni rilevanti, all'integrazione dell'ordine del giorno, al diritto di proporre domande in assemblea nonché al voto di lista per la nomina del Consiglio di amministrazione e del Collegio Sindacale sono volontariamente richiamate nello Statuto della Società. Si precisa che Consob e Borsa Italiana non hanno esaminato né approvato il Documento di Ammissione.

A seguito dell'ammissione alle negoziazioni dei *Warrant* su AIM Italia, il loro prezzo di mercato potrebbe essere altamente volatile e fluttuare notevolmente in relazione a una serie di fattori ed eventi, alcuni dei quali esulano dal controllo dell'Emittente, e potrebbe, pertanto, non riflettere i risultati operativi della Società. Tra tali fattori ed eventi si segnalano, tra gli altri: liquidità del mercato, differenze dei risultati operativi e finanziari effettivi rispetto a quelli previsti dagli investitori e dagli analisti, cambiamenti nelle previsioni e raccomandazioni degli analisti, cambiamenti nella situazione economica generale o delle condizioni di mercato e rilevanti oscillazioni del mercato.

Alla luce del fatto che una notevole percentuale della capitalizzazione di mercato e dei volumi di scambio di AIM Italia è rappresentata da un limitato numero di emittenti, non si può escludere che eventuali fluttuazioni nei valori di mercato di tali emittenti possano avere un effetto significativo sul prezzo degli strumenti ammessi alle negoziazioni su tale mercato, compresi, quindi, i *Warrant* emessi dalla Società.

Per tali motivi, un investimento in strumenti finanziari negoziati su AIM Italia può implicare un rischio più elevato rispetto a quello in strumenti finanziari quotati su un mercato regolamentato.

1.2 Rischi connessi all'esercizio dei *Warrant*

I *Warrant* sono stati assegnati agli Obbligazionisti nell'ambito dell'operazione di ristrutturazione del Green Bond.

I titolari dei *Warrant* avranno il diritto, una volta verificatasi la Condizione di Esercizio ed entro i Periodi di Esercizio, di sottoscrivere le Azioni di Compendio con le modalità e nei termini di cui al Regolamento riportato in Appendice al presente Documento di Ammissione, nel rapporto di n. 1 Azioni di Compendio per ogni n.1 *Warrant* posseduti al Prezzo di Esercizio.

Successivamente all'esercizio dei *Warrant*, le Azioni di Compendio saranno soggette alle fluttuazioni del prezzo di mercato delle Azioni e, pertanto, non è possibile garantire che il prezzo di mercato delle Azioni di Compendio successivamente all'esercizio dei *Warrant* risulti almeno uguale al Prezzo di Esercizio dei *Warrant* stessi. Né può esservi certezza che durante i Periodi di Esercizio, il prezzo di mercato delle Azioni (e, conseguentemente, il prezzo delle Azioni di Compendio) sia tale da rendere conveniente la sottoscrizione delle Azioni di Compendio.

I titolari dei *Warrant* potranno, quindi, liquidare il proprio investimento mediante vendita sul mercato AIM Italia degli stessi strumenti finanziari, in seguito alla Data di Avvio delle Negoziazioni. Allo stesso modo, i possessori dei *Warrant* potranno liquidare le Azioni di Compendio ricevute in seguito all'esercizio dei *Warrant*. Si segnala che, in ogni caso, entrambi gli strumenti finanziari potrebbero presentare problemi di liquidità comuni e generalizzati, a prescindere dall'Emittente e dall'ammontare degli strumenti finanziari, in quanto le richieste di vendita potrebbero non trovare adeguate e tempestive contropartite.

Ove, pertanto, il possessore intendesse vendere le proprie Azioni di Compendio successivamente alla relativa data di consegna, il ricavato di tale vendita potrebbe non consentire il recupero integrale del valore dei *Warrant* medesimi.

Si segnala che, in caso di mancato esercizio dei *Warrant* entro il termine di Scadenza, questi perderanno di validità e i titolari di *Warrant*, già azionisti della Società, che non avranno sottoscritto Azioni di Compendio subiranno una diluizione della partecipazione dagli stessi detenuta nell'Emittente.

Il mantenimento in portafoglio delle Azioni di Compendio successivamente all'esercizio dei *Warrant* comporta gli elementi di rischio connessi a ogni investimento in azioni ammesse alla negoziazione su AIM Italia o su un mercato regolamentato.

Per ulteriori informazioni si rinvia al Regolamento *Warrant* riportato in Appendice al presente Documento di Ammissione.

1.3 Rischi connessi alla Condizione di Esercizio

Ai sensi del Regolamento, l'esercizio dei *Warrant* è soggetto al verificarsi della Condizione di Esercizio, i.e. che nel corso di ciascuno dei periodi compresi tra l'1 luglio 2019 e il 31 dicembre 2019, l'1 gennaio 2020 e il 30 giugno 2020, l'1 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020, l'1 gennaio 2021 e il 21 luglio 2021, precedente a quello di sottoscrizione, il prezzo ufficiale delle Azioni (definito come il prezzo medio, ponderato per le relative quantità, di tutti i

contratti conclusi durante ciascun Giorno di Borsa Aperta) sia stato superiore al Prezzo di Esercizio, pari a Euro 0,055, per almeno 25 consecutivi Giorni Borsa Aperta.

Non è possibile garantire che la Condizione di Esercizio si verificherà entro il Termine di Scadenza. In caso di mancato verificarsi della Condizione di Esercizio entro il Termine di Scadenza, i titolari dei *Warrant* non potranno sottoscrivere Azioni di Compendio, con conseguente integrale perdita del capitale investito per l'acquisto dei *Warrant*.

Per ulteriori informazioni si rinvia al Regolamento *Warrant* riportato in Appendice al presente Documento di Ammissione.

1.4 Rischi legati alla dipendenza dal valore del sottostante

Qualsiasi investimento in strumenti finanziari derivati comporta rischi connessi al valore degli strumenti finanziari sottostanti.

Si tratta, pertanto, di un investimento opportuno per investitori che abbiano esperienza in operazioni su strumenti finanziari il cui valore è legato a quello dei sottostanti.

Il valore dei sottostanti può variare, in aumento od in diminuzione, in relazione ad una varietà di fattori tra i quali, fattori macroeconomici, andamento dei tassi di interesse, movimenti speculativi. I dati storici relativi all'andamento dei sottostanti non sono indicativi delle loro *performance* future.

Si evidenzia che il prezzo dei *Warrant* può variare in maniera significativa anche nel medio termine e in modo più che proporzionale rispetto all'oscillazione del mercato. In particolare, il valore dei *Warrant* varierà in misura direttamente correlata al prezzo e alla volatilità delle Azioni dell'Emittente, nonché alla vita residua dei *Warrant*.

Inoltre, una delle caratteristiche dei *Warrant* è il cosiddetto "effetto leva": una variazione del valore del sottostante relativamente piccola può avere un impatto proporzionalmente più elevato sul valore del *Warrant*, avendo come conseguenza una variazione significativa dello stesso.

Si ricorda che l'esercizio dei *Warrant*, e pertanto la sottoscrizione delle Azioni di Compendio sottostanti, è soggetto alla condizione di Esercizio. Per ulteriori informazioni si rinvia al precedente Paragrafo 1.4.

1.5 Rischio di prezzo

L'acquisto dei *Warrant* comporta dei rischi legati alla loro struttura specifica.

Fondamentalmente, oltre all'andamento del prezzo del sottostante, i fattori decisivi per l'evoluzione nel tempo del valore delle opzioni incorporate nei *Warrant* comprendono, (i) la volatilità, (ii) il tempo a scadenza, (iii) i tassi di interesse sul mercato monetario, nonché, salvo eccezioni, (iv) i pagamenti dei dividendi attesi con riferimento all'attività sottostante.

Persino quando, nel corso della durata del *Warrant*, il corso dell'Azione del sottostante presenta un andamento favorevole, si può quindi verificare una diminuzione del valore del *Warrant* a seguito di tali fattori che incidono sul valore delle opzioni che lo compongono.

1.6 Rischi connessi a possibili effetti diluitivi in caso di esercizio dei *Warrant*

L'esercizio dei *Warrant* comporterà un effetto diluitivo certo, ma variabile e non ipotizzabile. A seguito dell'eventuale emissione delle Azioni di Compendio per soddisfare l'esercizio dei

Warrant (che dovrà avvenire ai termini ed alle condizioni di cui al Regolamento *Warrant*), il numero di Azioni dell'Emittente in circolazione si incrementerà, con conseguenti possibili effetti diluitivi sugli azionisti che non dovessero esercitare o detenere i *Warrant*.

L'esercizio dei *Warrant* e la conseguente esecuzione dell'Aumento di Capitale comporterà un effetto diluitivo variabile e non anticipatamente determinabile sulle percentuali di partecipazione degli azionisti della Società, che dipenderà, in particolare, dal numero di *Warrant* convertiti.

Nel caso di mancato esercizio dei *Warrant* e, dunque, di mancata sottoscrizione dell'Aumento di Capitale, i titolari di *Warrant* che siano azionisti dell'Emittente e che non dovessero esercitare i *Warrant* potrebbero vedere diluita la propria partecipazione sul capitale.

Quanto ai *Warrant* di titolarità di terzi, l'effetto diluitivo dipenderà, altresì, dal numero di *Warrant* effettivamente esercitati e, pertanto, anche dal numero delle stesse Azioni di Compendio sottoscritte. Ipotizzando l'integrale esercizio dei *Warrant* assegnati agli Obbligazionisti, la diluizione massima, in termini di quote di partecipazione degli attuali azionisti, sarà pari, in termini percentuali sul capitale, a 5,34% assumendo che tutto l'aumento di capitale in opzione venga esercitato dagli attuali azionisti

1.7 Rischi connessi alla sospensione dell'esercizio dei *Warrant*

L'esercizio dei *Warrant* sarà sospeso dal giorno successivo (incluso) alla data in cui il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente ha deliberato di convocare un'assemblea degli azionisti dell'Emittente sino al giorno (incluso) in cui abbia avuto luogo la riunione assembleare - anche in convocazione successiva alla prima - e, comunque, sino al giorno di stacco dei dividendi (escluso) eventualmente deliberati dalle assemblee medesime.

Le richieste di esercizio presentate durante la sospensione del Periodo di Esercizio restano valide ed assumono effetto dal primo giorno successivo alla sospensione del Periodo di Esercizio.

Nessuna Azione di Compendio sottoscritta in esercizio dei *Warrant* sarà attribuita ai titolari che non soddisfino le condizioni sopra indicate.

1.8 Rischi connessi alla possibilità di revoca dalla negoziazione delle Azioni e nei *Warrant* dell'Emittente

Ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia, Borsa Italiana potrebbe disporre la revoca dalla negoziazione delle Azioni e dei *Warrant* dell'Emittente (c.d. *delisting*), nei casi in cui:

- entro 2 (due) mesi dalla data di sospensione dalle negoziazioni, per sopravvenuta assenza del Nomad, l'Emittente non provveda alla sostituzione dello stesso;
- le Azioni e i *Warrant* siano stati sospesi dalle negoziazioni per almeno 6 (sei) mesi;
- la revoca venga approvata da tanti soci che rappresentino almeno il 90% dei voti degli azionisti riuniti in assemblea.

In tale ipotesi si potrebbero avere degli effetti negativi in termini di liquidabilità dell'investimento e di assenza di informazioni sull'Emittente.

Inoltre, in caso di revoca delle Azioni e dei *Warrant* dell'Emittente dalle negoziazioni, l'esercizio dei *Warrant* sarebbe precluso a causa dell'impossibilità di determinare il verificarsi della Condizione di Esercizio.

1.9 Rischi connessi all'incertezza circa il conseguimento di utili e la distribuzione di dividendi

Relativamente agli esercizi chiusi al 31 dicembre 2017, al 31 dicembre 2016 e al 31 dicembre 2015 l'Emittente non ha generato utili e pertanto non ha distribuiti dividendi.

L'ammontare dei dividendi che la Società sarà in grado di distribuire in futuro dipenderà, fra l'altro, dall'effettivo conseguimento di ricavi nonché - in generale - dai suoi risultati economici, dalla sua situazione finanziaria, dai flussi di cassa, dai fabbisogni in termini di capitale circolante netto, dalle spese in conto capitale e da altri fattori.

Inoltre, l'Emittente potrebbe, anche a fronte di utili di esercizio, decidere di non procedere a distribuzioni oppure adottare diverse politiche di distribuzione.

Non è possibile escludere che l'Emittente in futuro possa decidere, anche a fronte di utili di esercizio, di non procedere alla distribuzione di dividendi negli esercizi futuri.

CAPITOLO II – INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA AMMETTERE ALLE NEGOZIAZIONI

2.1 Tipo di strumenti finanziari oggetto di ammissione alle negoziazioni sull'AIM Italia

In data 11 luglio 2018 la Società ha emesso n. 62.993.280 *Warrant*, assegnandoli ai Bondholders nell'ambito dell'operazione di ristrutturazione del Green Bond.

I *Warrant* danno diritto al portatore di sottoscrivere – alle condizioni e secondo i tempi e le modalità del Regolamento *Warrant* (riportato in Appendice al presente Documento di Ammissione) – un numero di Azioni di Compendio nel rapporto di n.1 Azione di Compendio ogni n. 1 *Warrant* presentati al Prezzo di Esercizio.

I *Warrant* sono denominati “*Warrant* azioni ordinarie Innovatec 2018–2021” e sono disciplinati dal Regolamento *Warrant* in appendice al Documento di Ammissione.

I *Warrant* sono ammessi alla negoziazione sull'AIM Italia e hanno il codice ISIN **IT0005333270**.

Per maggiori informazioni riguardanti le Azioni di Compendio si rinvia al Capitolo III.

Il Regolamento dei *Warrant* è stato pubblicato sul sito internet dell'Emittente (www.innovatec.it), Sezione Investor Relation – *Warrant* e allegato al presente Documento di Ammissione.

2.2 Legislazione in base alla quale i *Warrant* sono emessi

I *Warrant* e il Regolamento sono stati emessi sulla base della legge italiana.

L'autorità giudiziaria competente per le controversie è, in via esclusiva, il Tribunale di Milano, fatta salva la competenza di diverse autorità giudiziarie ove inderogabilmente prevista dalla legge.

2.3 Regime di circolazione

I *Warrant* sono al portatore e sono immessi nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti. I *Warrant* circoleranno separatamente dalle azioni cui sono abbinati a partire dalla data di emissione e saranno liberamente trasferibili.

2.4 Valuta di emissione dei *Warrant*

I *Warrant* sono denominati in Euro.

2.5 Descrizione dei diritti connessi ai *Warrant*

I portatori di *Warrant* potranno richiedere di sottoscrivere le azioni:

- ogni giorno lavorativo bancario tra il 2 gennaio 2020 e il 23 gennaio 2020 compresi;
- ogni giorno lavorativo bancario tra il 1 luglio 2020 e il 21 luglio 2020 compresi;
- ogni giorno lavorativo bancario tra il 4 gennaio 2021 e il 25 gennaio 2021 compresi;
- ogni giorno lavorativo bancario tra il 20 luglio 2021 e il 13 agosto 2021 compresi;

alla Condizione di Esercizio che, nel corso del Periodo di Rilevazione precedente a quello di sottoscrizione, il prezzo ufficiale delle Azioni sia stato superiore al Prezzo di Esercizio per almeno 25 giorni consecutivi.

Al fine di accertare il verificarsi della Condizione di Esercizio, saranno presi in considerazione i seguenti Periodi di Rilevazione: 1 luglio 2019 – 31 dicembre 2019, 1 gennaio 2020 – 30 giugno 2020, 1 luglio 2020–31 dicembre 2020, 1 gennaio 2021 – 21 luglio 2021.

La Società comunicherà al pubblico il verificarsi della Condizione senza indugio e comunque entro la sera dell'ultimo giorno di ciascun Periodo di Rilevazione, mediante apposito comunicato stampa che verrà diffuso al pubblico e reso disponibile sul sito internet della Società.

Resta inteso che qualora i titolari dei *Warrant* non richiedano di sottoscrivere le Azioni di Compendio entro il termine di ciascun Periodo di Esercizio sopra indicato, perderanno il relativo diritto, fatta salva la facoltà di esercitare nuovamente i *Warrant* in ognuno dei successivi Periodi di Esercizio in cui dovesse verificarsi nuovamente la Condizione.

Le relative richieste di sottoscrizione dovranno essere presentate all'intermediario aderente a Monte Titoli presso cui i *Warrant* sono depositati.

Il Prezzo di Esercizio dei *Warrant* è pari a Euro 0,055.

All'atto della presentazione della richiesta di sottoscrizione, il portatore del *Warrant* dovrà anche prendere atto che le azioni sottoscritte in esercizio dei *Warrant* non sono state registrate ai sensi del Securities Act del 1933 e successive modifiche, vigente negli Stati Uniti d'America e dovrà dichiarare di non essere una "U.S. Person" come definita ai tempi della "Regulation S".

Nessuna Azione di Compendio sottoscritta in esercizio dei *Warrant* sarà attribuita ai titolari dei *Warrant* che non soddisfino le condizioni sopra descritte.

Il Prezzo di Esercizio delle Azioni di Compendio dovrà essere integralmente versato all'atto della presentazione delle richieste di esercizio, senza aggravio di commissioni e di spese a carico dei richiedenti.

L'emissione e la messa a disposizione, per il tramite di Monte Titoli S.p.A., delle Azioni di Compendio sottoscritte dai titolari di *Warrant* avranno luogo entro l'ultimo giorno di borsa aperta del mese in cui è presentata la richiesta.

Le Azioni di Compendio avranno godimento pari a quello delle Azioni in circolazione alla data di emissione.

L'esercizio dei *Warrant* sarà sospeso dal giorno successivo incluso alla data in cui il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente ha deliberato di convocare un'assemblea degli azionisti dell'Emittente sino al giorno (incluso) in cui abbia avuto luogo la riunione assembleare – anche in convocazione successiva alla prima – e, comunque, sino al giorno di stacco dei dividendi (escluso) eventualmente deliberati dalle Assemblee medesime. Le richieste di esercizio presentate durante la sospensione del Periodo di Esercizio restano valide ed assumono effetto dal primo giorno successivo alla sospensione del Periodo di Esercizio.

I *Warrant* non esercitati entro il 13 agosto 2021 perdono di validità.

2.6 Delibere, autorizzazioni e approvazioni in virtù delle quali i *Warrant* sono stati emessi

I *Warrant* sono stati emessi in esecuzione della delibera dell'assemblea straordinaria di Innovatec del 29 giugno 2018, verbalizzata dal Notaio Amedeo Venditti, con atto n. 17.318

di repertorio e n. 6.530 di raccolta, che ha deliberato di approvare, *inter alia*, l'emissione di numero 65.618.000 opzioni contrattuali (i *Warrant*) da assegnare gratuitamente a favore degli Obbligazionisti, e l'aumento di capitale sociale a pagamento a servizio dei *Warrant* per massimi Euro 3.608.990,00 mediante emissione di massime numero 65.618.000 nuove Azioni ordinarie.

Si ricorda che l'emissione dei *Warrant* e l'assegnazione ai Bondholders costituiva condizione sospensiva dell'efficacia delle deliberazioni dell'assemblea degli Obbligazionisti dell'8 maggio 2018 che ha approvato la proposta di ristrutturazione del Green Bond modificando il regolamento del Green Bond.

Per ulteriori informazioni in merito alle deliberazioni dell'assemblea degli Obbligazionisti dell'8 maggio 2018 e dell'assemblea degli azionisti del 29 giugno 2018 si rinvia alla documentazione messa a disposizione del pubblico sul sito internet dell'Emittente, www.innovatec.it, Sezione Investor Relation – rispettivamente – Prestito Obbligazionario e Assemblea Azionisti.

2.7 Data prevista per l'emissione dei *Warrant*

I *Warrant* sono stati emessi in data 11 luglio 2018.

2.8 Descrizione di eventuali restrizioni alla libera trasferibilità dei *Warrant*

Non sono previste limitazioni alla libera disponibilità da parte dei sottoscrittori dei *Warrant* imposte dalle condizioni di emissione.

2.9 Indicazione dell'esistenza di eventuali norme in materia di obbligo di offerta al pubblico di acquisto e/o di offerta di acquisto e di vendita residuali in relazione agli strumenti finanziari dell'Emittente.

In conformità al Regolamento Emittenti AIM Italia, l'Emittente ha previsto statutariamente che, a partire dal momento in cui delle azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni su di un sistema multilaterale di negoziazione e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria, norme analoghe si rendono applicabili per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni relative alle società quotate di cui al d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ed ai regolamenti Consob di attuazione in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria (limitatamente agli artt. 106, 107, 108, 109 e 111 TUF).

Le norme del TUF e dei regolamenti Consob di attuazione trovano applicazione con riguardo alla detenzione di una partecipazione superiore alla soglia prevista dall'art. 106, comma 1 del TUF, non accompagnato dalla comunicazione al Consiglio di Amministrazione ed alla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente, che può essere accertata in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione.

Lo Statuto non prevede espressamente che la disciplina richiamata sia applicabile anche ai *Warrant*.

Per maggiori informazioni si rinvia all'art. 9 dello Statuto.

2.10 Indicazione delle offerte pubbliche di acquisto effettuate da terzi sulle Azioni

nel corso dell'ultimo esercizio e dell'esercizio in corso

Per quanto a conoscenza dell'Emittente, le Azioni non sono state oggetto di alcuna offerta pubblica di acquisto o di scambio nel corso dell'ultimo esercizio e dell'esercizio in corso.

2.11 Profili fiscali

Quanto di seguito riportato costituisce esclusivamente una sintesi dei principali aspetti del regime fiscale connesso alla detenzione e alla cessione di *Warrant* – ai sensi della legislazione tributaria italiana vigente e applicabile e della prassi esistente alla Data del Documento di Ammissione – applicabile ad alcune specifiche categorie di investitori e non intende essere un'esauriente analisi di tutte le possibili conseguenze fiscali connesse alla detenzione e alla cessione di tali titoli.

In proposito, si segnala che la legislazione tributaria italiana vigente e applicabile e della prassi esistente alla Data del Documento di Ammissione potrebbero essere soggette a modifiche, anche con effetto retroattivo. Allorché si verifichi una tale eventualità, non si provvederà ad aggiornare questa sezione per dare conto delle modifiche intervenute anche qualora, a seguito di tali modifiche, le informazioni presenti in questa sezione non risultassero più valide.

Gli investitori, pertanto, sono tenuti a consultare i propri consulenti in merito al regime fiscale proprio dell'acquisto, della detenzione e della cessione dei *Warrant*. Inoltre, con particolare riferimento ai soggetti non residenti in Italia, gli stessi sono invitati a consultare i propri consulenti fiscali al fine di valutare altresì il regime fiscale applicabile nel proprio Stato di residenza.

2.11.1 Regime impositivo delle plusvalenze connesse alla cessione dei *Warrant*

Le informazioni qui di seguito riportate costituiscono una mera sintesi del regime fiscale proprio dell'acquisto, della detenzione e della cessione dei *Warrant*. Per ulteriori riferimenti e dettagli sulla disciplina fiscale dei predetti redditi, si rinvia alla normativa recata dal D. Lgs. n. 461/1997, come successivamente modificato, e dal D.P.R. n. 917/1986, nonché dagli ulteriori provvedimenti normativi e amministrativi correlati. In base alla normativa vigente le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di *Warrant* di sottoscrizione di partecipazioni in società residenti in Italia, se non conseguite nell'esercizio di arti e professioni o d'impresе, costituiscono redditi diversi di natura finanziaria soggetti ad imposizione fiscale con le stesse modalità previste per le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni azionarie. (Artt. 67 e seguenti del D.P.R. n. 917 del 22 Dicembre 1986, di seguito "TUIR").

Le cessioni dei *Warrant* sono assimilate alle cessioni di partecipazioni, e soggette al medesimo regime fiscale. Il regime di tassazione della plusvalenza varia, inoltre, a seconda del soggetto che pone in essere la cessione.

In particolare:

(A) Se la plusvalenza è realizzata da una persona fisica residente in Italia al di fuori dell'esercizio di un'impresa, da società semplici e da soggetti equiparati:

1. La plusvalenza concorre a formare il reddito imponibile complessivo per il 58,14% del relativo ammontare ⁽¹⁾ ed è tassata con aliquota progressiva ai sensi dell'articolo 68, comma

¹ Ai sensi del D.M. del 26 Maggio 2017.

3, del TUIR, se la cessione dei *Warrant* si riferisce ad una partecipazione “qualificata” (come di seguito definita).

Ai fini delle disposizioni in analisi, una cessione è da considerarsi relativa ad una partecipazione qualificata se rappresenta, nel caso di società i cui titoli sono quotati in mercati regolamentati, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 2% ovvero, alternativamente, una percentuale di partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5%. Nel caso di società i cui titoli non sono quotati in mercati regolamentati per partecipazione qualificata deve intendersi la partecipazione che, alternativamente, attribuisce una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 20%, ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 25%. La percentuale di diritti di voto e di partecipazioni di cui sopra è determinata tenendo conto di tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi, ancorché nei confronti di soggetti diversi.

Per effetto delle modifiche al regime fiscale applicabile ai redditi di natura finanziaria apportate dalla L. 27 dicembre 2017, n. 205, a partire dal 1° gennaio 2019, le plusvalenze relative alla cessione di partecipazioni qualificate sono assoggettate ad imposta sostitutiva con aliquota del 26%. In tale caso, il cedente potrà optare per l’assoggettamento ad imposizione della plusvalenza sulla base dei regimi della dichiarazione, del risparmio amministrato o del risparmio gestito, rispettivamente ai sensi degli articoli 5, 6 e 7 del D. Lgs. n. 461 del 21 novembre 1997.

2. La plusvalenza è assoggettata ad imposta sostitutiva del 26%, se la cessione dei *Warrant* si riferisce ad una partecipazione “non qualificata”; in tal caso, peraltro, il cedente potrà optare per l’assoggettamento ad imposizione della plusvalenza sulla base dei regimi della dichiarazione, del risparmio amministrato o del risparmio gestito, rispettivamente ai sensi degli articoli 5, 6 e 7 del D. Lgs. n. 461 del 21 novembre 1997.

(B) Se la plusvalenza è realizzata da soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d) del TUIR

La plusvalenza concorre a formare il reddito imponibile nella misura del 5% del relativo ammontare nel caso in cui ricorrano le condizioni previste per il regime di “Participation exemption” di cui all’articolo 87 del TUIR. Qualora ricorrano le condizioni previste per il regime di “Participation exemption”, l’eventuale minusvalenza realizzata mediante la cessione dei *Warrant* sarà integralmente indeducibile ai sensi dell’art. 101, comma 1 del TUIR.

Nel caso in cui non ricorrano le condizioni previste dal regime di “Participation exemption” di cui all’articolo 87 del TUIR, la plusvalenza sarà integralmente soggetta ad imposta, secondo le disposizioni ordinariamente applicabili. In particolare, ai sensi dell’art. 86, comma 4 del TUIR, se al momento della cessione i *Warrant* sono stati iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie negli ultimi tre esercizi, su opzione da esercitare nella dichiarazione dei redditi, la plusvalenza può essere rateizzata e tassata in quote costante nell’esercizio del realizzo e nei successivi, ma non oltre il quarto.

Per alcuni tipi di società ed a certe condizioni, le plusvalenze realizzate dai suddetti soggetti mediante cessione di *Warrant* concorrono a formare anche il relativo valore netto della produzione, soggetto ad imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

(C) Se la plusvalenza è realizzata da imprenditori individuali e società di persone esercenti attività commerciali.

La plusvalenza è soggetta ad imposizione limitatamente al 58,14% del relativo ammontare ai sensi dell’articolo 58, comma 2, del TUIR, nel caso in cui ricorrano le condizioni previste per

il regime di "*Participation exemption*" di cui all'articolo 87 del TUIR e, analogamente, l'eventuale minusvalenza è deducibile dal reddito imponibile per la medesima percentuale. Nel caso in cui non ricorrano le condizioni previste dal regime di "*Participation exemption*" di cui all'articolo 87 del TUIR, la plusvalenza sarà integralmente soggetta ad imposta, secondo le disposizioni ordinariamente applicabili e l'eventuale minusvalenza è integralmente deducibile dal reddito imponibile. Se al momento della cessione i *Warrant* sono stati iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie negli ultimi tre esercizi, su opzione da esercitare nella dichiarazione dei redditi, la plusvalenza (ma non la minusvalenza) può essere rateizzata e tassata in quote costante nell'esercizio del realizzo e nei successivi, ma non oltre il quarto.

Laddove siano integrati specifici requisiti, le persone fisiche esercenti attività d'impresa, le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice (nonché la società di capitali a ristretta base azionaria) possono optare per l'applicazione dell'Imposta sul Reddito d'Impresa ("IRI") in relazione ai redditi derivanti dalla propria attività d'impresa. In tal caso, il 58,14% dell'ammontare delle plusvalenze concorrerebbe alla determinazione del reddito soggetto a IRI con aliquota pari al 24%. Ogni successiva distribuzione di risorse ai soci dovrebbe essere interamente tassata nei confronti degli stessi e dedotta in capo alla società.

(D) Se la plusvalenza è realizzata da soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del TUIR, e società semplici ed equiparate ai sensi dell'art. 5 del TUIR, fiscalmente residenti in Italia.

La plusvalenza realizzata, al di fuori dell'attività d'impresa, da enti non commerciali residenti in Italia (diversi dagli O.I.C.R. di cui all'art. 73, comma 5–quinquies del TUIR) e da società semplici residenti nel territorio dello Stato, sono assoggettate a tassazione con le stesse regole previste per le plusvalenze realizzate da persone fisiche fiscalmente residenti in Italia su partecipazioni detenute non in regime d'impresa.

(E) Se la plusvalenza è realizzata da fondi pensione italiani ed O.I.C.R. italiani (diversi dagli O.I.C.R. Immobiliari)

La plusvalenza realizzata da fondi pensione italiani soggetti al regime di cui all'art. 17 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, sono incluse nel calcolo del risultato annuo di gestione maturato soggetto ad imposta sostitutiva con aliquota del 20%.

La plusvalenza realizzata da O.I.C.R. istituiti in Italia sottoposti a vigilanza (diversi dagli O.I.C.R. Immobiliari) di cui all'art. 73, comma 5–quinquies, TUIR non scontano invece alcuna imposizione in capo a tali organismi di investimento.

(F) Se la plusvalenza è realizzata da O.I.C.R. Immobiliari italiani

La plusvalenza realizzata da fondi comuni di investimento immobiliare italiani istituiti ai sensi dell'art. 37 del TUF e dell'art. 14–bis della Legge 25 gennaio 1994, n. 86, e da SICAF immobiliari, non scontano alcuna imposizione in capo a tali organismi di investimento.

(G) Se la plusvalenza è realizzata da soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia.

1. La plusvalenza derivante dalla cessione dei *Warrant* non è soggetta a tassazione in Italia ai sensi dell'art. 23 comma 1 lettera F punto 1 (TUIR) se, congiuntamente, i *Warrant* oggetto di cessione sono negoziati in mercati regolamentati e consentono di sottoscrivere una partecipazione "non qualificata" al capitale o al patrimonio di una società residente quotata in mercati regolamentati, come da conforme interpretazione fornita dal Ministero delle Finanze nella Circolare n. 207/E del 26 ottobre 1999.

La plusvalenza derivante dalla cessione a titolo oneroso di *Warrant* che consentono di sottoscrivere una partecipazione "non qualificata" è altresì esente da imposizione in Italia se

realizzata da soggetti fiscalmente non residenti in Italia, privi di stabile organizzazione in Italia, qualora siano realizzate da:

- (a) soggetti residenti in Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni ai fini fiscali con l'Italia come indicati nel D.M. 4 settembre 1996 e successive integrazioni e modificazioni;
- (b) enti o organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- (c) investitori istituzionali esteri, ancorché privi di soggettività tributaria, costituiti in Paesi di cui alla precedente lettera (a);
- (d) banche centrali e organismi che gestiscono anche riserve ufficiali dello Stato.

2. La plusvalenza derivante dalla cessione dei *Warrant* concorre a formare la base imponibile per il 58,14% del relativo ammontare ai sensi dell'articolo 68, comma 3, del TUIR, nel caso in cui si riferisca ad una partecipazione "qualificata" negoziata in mercati regolamentati.

Per effetto delle modifiche al regime fiscale applicabile ai redditi di natura finanziaria apportate dalla L. 27 dicembre 2017, n. 205, a partire dal 1° gennaio 2019, tale plusvalenza sarà assoggettata ad imposta sostitutiva nella misura del 26%. In tale caso, il cedente potrà optare per l'assoggettamento ad imposizione della plusvalenza sulla base dei regimi della dichiarazione, del risparmio amministrato o del risparmio gestito, rispettivamente ai sensi degli articoli 5, 6 e 7 del D. Lgs. n. 461 del 21 novembre 1997. In assenza di opzione, trova automaticamente applicazione il regime del risparmio amministrato di cui all'articolo 6 del D. Lgs. n. 461 del 21 novembre 1997, salva la facoltà dell'investitore di rinunciare a tale regime con effetto dalla prima operazione successiva.

Pertanto, la plusvalenza non è soggetta ad imposizione in Italia nel caso in cui il soggetto cedente risieda in uno Stato che ha concluso con l'Italia una Convenzione contro le doppie imposizioni ai sensi della quale la tassazione è riservata in via esclusiva allo Stato di residenza del soggetto cedente (in modo conforme a quanto previsto dall'articolo 13, comma 5 del Modello di Convenzione contro le doppie imposizioni elaborato in sede OCSE).

A seconda dei casi, in linea generale inoltre, la possibilità di beneficiare dei menzionati regimi di esenzione da imposizione sulle plusvalenze è subordinata alla presentazione di idonea documentazione attestante la sussistenza delle relative condizioni di applicazione. Per ulteriori riferimenti in merito alla disciplina fiscale dei redditi in esame si rinvia al D. Lgs. n. 461 del 21 novembre 1997, e successive modificazioni e integrazioni, al TUIR e agli ulteriori provvedimenti normativi correlati, nonché alla relativa prassi amministrativa.

2.11.2 Tobin tax (legge 24/12/2012 n. 228 articolo 1, commi da 491 a 500)

La Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità per il 2013) ha istituito con l'art. 1, commi da 491 a 500 l'imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. "**Tobin Tax**"), le cui modalità applicative sono state stabilite dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 21 febbraio 2013, come modificato dal successivo Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 16 settembre 2013.

La Tobin Tax è applicata su:

– il trasferimento di proprietà di azioni e altri strumenti finanziari partecipativi di cui all'articolo 2346, comma 6 cod. civ., emessi da società residenti in Italia (comma 491 dell'articolo 1 della Legge di stabilità 2013) nonché sul trasferimento di proprietà delle azioni che avvenga per effetto della conversione di obbligazioni (salvo il caso di nuova emissione come sotto specificato);

- le operazioni su strumenti finanziari derivati di cui all'articolo 1, comma 3 TUF, quando abbiano come sottostante uno o più azioni o strumenti finanziari partecipativi sopra individuati, inclusi i *Warrant* (comma 492); e
- le "negoziazioni ad alta frequenza" (comma 495).

La Tobin Tax non è deducibile dal reddito ai fini dell'IRPEF, dell'IRES e dell'IRAP. Qualunque operazione effettuata su azioni o strumenti partecipativi emessi da società italiane è soggetta alla Tobin Tax, anche se effettuata all'estero tra soggetti residenti e/o non residenti in Italia. Non rileva inoltre la natura giuridica delle controparti: sono tassate le transazioni poste in essere da persone fisiche, da persone giuridiche o da enti diversi.

2.11.2.1 Esclusioni

Sono escluse dall'ambito di applicazione della Tobin Tax: a) i trasferimenti avvenuti per successione o donazione; b) le operazioni di emissione e di annullamento di azioni e di strumenti finanziari; c) le operazioni di conversione in azioni di nuova emissione e le operazioni di "finanziamento tramite titoli"; d) l'acquisto della proprietà di azioni di nuova emissione anche qualora avvenga per effetto della conversione di obbligazioni o dell'esercizio di un diritto di opzione spettante in qualità di socio; e) le operazioni di acquisizione temporanea delle azioni effettuate nell'ambito di operazioni di finanziamento tramite titoli, a seguito di concessione o assunzione in prestito o di un'operazione di vendita con patto di riacquisto o un'operazione di acquisto con patto di rivendita, o di un'operazione di "buy-sell back" o di "sell-buy back" nonché i trasferimenti di proprietà nell'ambito di operazioni di garanzia finanziaria a determinate condizioni; f) i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate sui mercati regolamentati emesse da società di piccola capitalizzazione (i.e. società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello del trasferimento è inferiore a Euro 500 milioni); g) i trasferimenti di proprietà posti in essere tra società fra le quali sussiste un rapporto di controllo di cui all'articolo 2359, comma 1, n. 1) e 2), e comma 2 del codice civile e quelli derivanti da operazioni di riorganizzazione aziendale di cui all'articolo 4 della direttiva 2008/7/CE, nonché le fusioni e scissioni di O.I.C.R.; h) agli acquisti ed alle operazioni poste in essere da un intermediario finanziario che si interponga tra due parti ponendosi come controparte di entrambe, acquistando da una parte e vendendo all'altra un titolo o uno strumento finanziario, qualora tra le due transazioni vi sia coincidenza di prezzo, quantità complessiva e data di regolamento delle operazioni in acquisto e vendita, ad esclusione dei casi in cui il soggetto al quale l'intermediario finanziario cede il titolo o lo strumento finanziario non adempia alle proprie obbligazioni; i) gli acquisti degli strumenti finanziari poste in essere da sistemi che si interpongono negli acquisti o nelle operazioni con finalità di compensazione e garanzia degli acquisti o transazioni medesime.

2.11.2.2 Esenzioni

Sono inoltre considerate operazioni esenti e la Tobin Tax non si applica: a) alle operazioni che hanno come controparte: l'Unione europea, ovvero le istituzioni europee, la Comunità europea dell'energia atomica, gli organismi ai quali si applica il protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione Europea, ovvero la Banca centrale europea e la Banca europea per gli investimenti, le banche centrali degli Stati membri dell'Unione europea e le banche centrali e gli organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali di altri Stati; gli enti o gli organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia; b) ai soggetti che effettuano le transazioni nell'ambito dell'attività di supporto agli scambi, e limitatamente alla stessa come definita dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera k), del regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 marzo 2012; c) ai soggetti che pongono in essere operazioni nell'esercizio dell'attività di sostegno alla liquidità nel quadro

delle prassi di mercato ammesse, accettate dalla autorità dei mercati finanziari della direttiva 2003/6/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003 e della direttiva 2004/72/CE della Commissione del 29 aprile 2004; d) ai fondi pensione sottoposti a vigilanza ai sensi della direttiva 2003/41/CE ed agli enti di previdenza obbligatoria, istituiti negli Stati membri dell'Unione Europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, di cui ai decreti che saranno emanati in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lett. c), D. Lgs. n. 239/1996, nonché alle altre forme pensionistiche complementari di cui al D. Lgs. 252/2005; e) alle transazioni e alle operazioni relative a prodotti e servizi qualificati come etici o socialmente responsabili a norma dell'articolo 117-ter del TUF, e della relativa normativa di attuazione.

2.11.2.3 Base imponibile

La Tobin Tax è applicata sul valore della transazione, inteso come il saldo netto delle operazioni concluse nella stessa giornata sullo stesso strumento finanziario e stessa controparte, ovvero il corrispettivo versato. Si noti che in caso di azioni o strumenti quotati il valore della transazione sarà pari al saldo netto delle operazioni concluse nella giornata sullo strumento finanziario, mentre il corrispettivo versato verrà utilizzato come base imponibile nel caso di titoli non quotati.

2.11.2.4 Soggetti passivi e aliquote

Le operazioni, di cui al comma 491, sono soggette alla Tobin Tax con aliquota dello 0,2% sul valore della transazione. L'aliquota dell'imposta è ridotta alla metà per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione.

Le operazioni, di cui al comma 492, sono soggette al momento della conclusione, ad imposta in misura fissa, determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto, secondo la tabella 3 allegata alla Legge n. 228 del 24 dicembre 2012. Per le operazioni che avvengono in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione, la medesima imposta in misura fissa, è ridotta ad 1/5.

Per le operazioni definite "ad alta frequenza" di cui al comma 495, la Tobin Tax si applica con aliquota dello 0,02%, qualora il rapporto tra la somma gli ordini cancellati e degli ordini modificati e la somma degli ordini immessi e degli ordini modificati sia superiore al 60% con riferimento ai singoli strumenti finanziari.

2.11.2.5 Imposta di Registro

Ai sensi del D.P.R. n. 131/1986 (art. 11, Tariffa I, Parte Prima), restano soggetti all'imposta di registro nella misura fissa di Euro 200,00 gli atti di cessione di azioni redatti nel territorio dello Stato per atto pubblico, scrittura privata autenticata, nonché quelli volontariamente registrati presso l'Agenzia delle Entrate o in caso d'uso.

CAPITOLO III – INFORMAZIONI RELATIVE ALLE AZIONI DI COMPENDIO DEI *WARRANT* E DESCRIZIONE DELL’AZIONE SOTTOSTANTE

3.1 Tipo e classe delle Azioni di Compendio

Le massime n. 62.993.280 Azioni ordinarie della Società, con valore di sottoscrizione di Euro 0,055 per ciascuna Azione di Compendio, da emettersi al servizio dell’esercizio della facoltà di sottoscrizione spettante ai portatori dei *Warrant* nei termini e alle condizioni previste dal Regolamento *Warrant* attribuiranno i medesimi diritti e avranno godimento pari a quello delle Azioni ordinarie della Società negoziate sull’AIM Italia alla data di efficacia dell’esercizio dei *Warrant*.

Le Azioni di Compendio saranno Azioni ordinarie della Società, pertanto con il medesimo codice ISIN IT0005333270.

3.2 Legislazione in base alla quale le Azioni di Compendio saranno emesse

Le Azioni di Compendio saranno emesse in base alla legge italiana.

3.3 Caratteristiche delle Azioni di Compendio

Le Azioni di Compendio, al pari delle Azioni Ordinarie in circolazione, saranno nominative, indivisibili e saranno sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi della normativa vigente e immesse nel sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli.

3.4 Valuta di emissione delle Azioni di Compendio

La valuta di riferimento delle Azioni di Compendio sarà l’Euro.

3.5 Descrizione dei diritti spettanti alle Azioni di Compendio

Le Azioni di Compendio avranno le medesime caratteristiche delle Azioni in circolazione alla data della loro emissione.

Le Azioni di Compendio, al pari delle Azioni, saranno indivisibili e ciascuna di esse dà diritto di voto in tutte le assemblee ordinarie e straordinarie della Società, nonché agli altri diritti patrimoniali e amministrativi secondo le disposizioni di legge e dello Statuto.

Le Azioni di Compendio, al pari delle Azioni, nei casi e nei modi disciplinati dalla legge e dallo Statuto Sociale, conferiranno un diritto di opzione a favore dei soci per la sottoscrizione di nuove Azioni emesse dalla Società salvi casi di sua esclusione.

Gli utili risultanti dal bilancio approvato dall’assemblea, previa deduzione della quota destinata a riserva legale, possono essere distribuiti ai soci o destinati a riserva, secondo la deliberazione dell’assemblea stessa. Il pagamento dei dividendi avviene nei modi e nei termini fissati dalla deliberazione assembleare che dispone la distribuzione degli utili stessi.

In caso di liquidazione, le Azioni di Compendio, al pari delle Azioni, hanno diritto di partecipare alla distribuzione del residuo attivo ai sensi di legge. Non esistono altre categorie di azioni né diritti preferenziali abbinati alle stesse.

Il diritto ai dividendi si prescrive nei modi e nei tempi di legge, entro un quinquennio dalla data in cui sono divenuti esigibili a favore della società.

3.6 Delibere, autorizzazioni e approvazioni in virtù delle quali le Azioni di Compendio saranno emesse

Le Azioni di Compendio verranno emesse in forza della delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci della Società del 29 giugno 2018.

Per ulteriori informazioni in merito alle deliberazioni dell'assemblea degli azionisti del 29 giugno 2018 si rinvia alla documentazione messa a disposizione del pubblico sul sito internet dell'Emittente, www.innovatec.it, Sezione Investor Relation – Assemblea Azionisti.

3.7 Data prevista per l'emissione delle Azioni di Compendio

L'emissione e la messa a disposizione, per il tramite di Monte Titoli S.p.A., delle Azioni di Compendio sottoscritte dai titolari di *Warrant* avranno luogo entro l'ultimo giorno di borsa aperta del mese in cui è presentata la richiesta.

3.8 Limitazioni alla libera trasferibilità delle Azioni di Compendio

Non sussistono limitazioni alla libera trasferibilità delle Azioni.

Le Azioni di Compendio saranno soggette al regime di circolazione previsto dalla disciplina della dematerializzazione di cui al D. Lgs. 24 giugno 1998, n. 213 e relative disposizioni di attuazione.

3.9 Indicazione dell'esistenza di eventuali norme in materia di obbligo di offerta al pubblico di acquisto e/o di offerta di acquisto e di vendita residuali in relazione alle Azioni di Compendio

Si rinvia al Capitolo II, Paragrafo 2.9, del presente Documento di Ammissione.

3.10 Indicazione delle offerte pubbliche di acquisto effettuate da terzi sulle Azioni nel corso dell'ultimo esercizio e dell'esercizio in corso

Si rinvia al Capitolo II, Paragrafo 2.10, del presente Documento di Ammissione.

3.11 Effetti di diluizione

L'esercizio dei *Warrant* e la conseguente esecuzione dell'Aumento di Capitale a servizio dei *Warrant* comporterà un effetto diluitivo variabile e non anticipatamente determinabile sulle percentuali di partecipazione degli azionisti della Società, che dipenderà, in particolare, dal numero di *Warrant* convertiti.

CAPITOLO IV – INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

4.1 Consulenti

Di seguito sono riportati i soggetti che partecipano all'operazione:

Soggetto	Ruolo
Innovatec S.p.A.	Emittente
EnVent Capital Markets Ltd.	<i>Nominated Adviser</i>

A giudizio dell'Emittente, il Nomad opera in modo indipendente dallo stesso Emittente e dai componenti del Consiglio di amministrazione dell'Emittente.

4.2 Luoghi ove è disponibile il Documento di Ammissione

Il presente Documento di Ammissione sarà a disposizione del pubblico per la consultazione, dalla Data di Ammissione, presso la sede dell'Emittente (Milano, Corso G. Bensi, n. 12/3) nonché nella sezione Investor Relation del sito internet www.innovatec.it, Sezione Investor Relation – *Warrant*.

4.3 Appendice

La seguente documentazione è allegata al Documento di Ammissione:

- Regolamento *Warrant* Azioni Ordinarie Innovatec 2018 – 2021.